

Pubblicato il 13/02/2023

**N. 02413/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 07515/2010 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7515 del 2010, proposto da Condominio di via Tiburtina 95/97, Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tomasini, con domicilio eletto presso il suo studio in Tivoli, via V.Pacifici,18;

*contro*

Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Marci, Diana Scarpitti e Martina Ramondo, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

*nei confronti*

Condominio "Carcianello" via Tiburtina n. 105 Tivoli, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza del Sindaco di Tivoli in data 25.06.2010, ord. N. 415 prot. 36373, notificata in data 29.06.2010, con il quale il Sindaco del Comune di Tivoli, accertata la presenza di paletti in ferro in prossimità della rampa dei locali autorimessa del Condominio di via Tiburtina n.103, considerato che

l'ordinanza dirigenziale n. 839 del 14/10/2009 con cui si ingiungeva la rimozione dei suddetti paletti è stata disattesa, ordinava al Condominio di Via Tiburtina n. 103 l'immediata rimozione dei paletti dissuasori e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni dalla notifica del presente, nonché ogni altro alto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso notificato il 28 luglio 2010 e depositato il 20 agosto 2010 parte ricorrente, proprietaria dei locali autorimessa siti in Via Nazionale Tiburtina n°103, ha impugnato il provvedimento n° 415 del 25 giugno 2010, con cui il Sindaco del Comune di Tivoli ha ordinato l'immediata rimozione dei paletti dissuasori di ferro di colore rosso e bianco installati in prossimità della rampa dei locali autorimessa, per delimitare il confine con altra proprietà, il cui posizionamento costituisce ostacolo alle manovre delle autovetture mentre ai mezzi di maggiori dimensioni, compresi quelli adibiti al pubblico soccorso, ne impediscono completamente l'accesso.

Parte ricorrente, premesso che il civico 103, richiamato con l'ordinanza impugnata, contraddistingue i locali garages di pertinenza del Condominio di v. Tiburtina n. 95/97, e che avverso precedente analogo provvedimento n. 837/2009, notificato il 19 novembre 2009, pende ricorso n di RG 416/2010, affidandosi a due motivi di ricorso, chiede l'annullamento anche del provvedimento in parola.

Il comune si è costituito con memoria di mera forma, limitandosi a depositare documenti, il 24 settembre 2010.

In seguito ad avviso di perenzione quinquennale ex art. 82 c.p.a. comunicato dalla Segreteria alle parti costituite in data 3 dicembre 2015, parte ricorrente ha depositato in data 6 maggio 2016 domanda di fissazione udienza.

All'udienza di smaltimento del 10 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in fatto, possono essere esaminati i due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere relativamente ai vizi di istruttoria e travisamento dei fatti.

Nello specifico parte ricorrente denuncia la genericità del provvedimento, per l'emissione del quale l'Amministrazione competente non ha proceduto all'esame e alla valutazione delle condizioni necessarie che la legge richiede per l'istallazione dei paletti dissuasori. Evidenzia, inoltre, che i paletti dissuasori oggetto di ingiunzione di rimozione sono stati installati nel 1983, vale a dire prima della costruzione del Condominio n.105. Per tale ragione, parte ricorrente rileva che i provvedimenti avrebbero dovuto essere indirizzati al Condominio n. 105, unico responsabile del disagio in discussione. Lamenta, infine, come sia incomprensibile la ragione per cui i paletti dissuasori possano arrecare danno alla salute alle famiglie residenti al civico 105.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento violazione e falsa applicazione di legge, sottolineando l'assenza di alcun fondamento normativo (a differenza dell'ordinanza n. 837/2009, impugnata con altro ricorso) oltre che la genericità della motivazione e infondatezza del provvedimento dell'Amministrazione competente, il quale è non solo privo di una motivazione logica, ma anche di adeguati riferimenti normativi posti a fondamento dell'ingiunzione.

Nel tentativo di inquadrare la normativa di riferimento, parte ricorrente rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della Strada e dall'art. 180

del Regolamento di esecuzione e di attuazione, i paletti dissuasori oggetto dell'ordinanza comunale rientrano nella segnaletica stradale, trattandosi di opere amovibili e comunque non definitivamente ancorate al suolo.

Il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti.

E' opportuno premettere che il ricorso n. 416/2010, pendente all'epoca dell'instaurazione della presente controversia, è stato definito con sentenza del Tar Lazio, Sezione Seconda quater, n. 3246/2021 del 17 marzo 2021, che ha annullato l'ordinanza (peraltro, richiamata nelle premesse di quella ora in esame, emessa sempre con la medesima finalità di ottenere la rimozione dei paletti dissuasori, ma sulla base della ritenuta violazione della normativa edilizia), per carenza di una precisa descrizione dell'illecito al fine di individuarne il relativo regime edilizio applicabile, tenuto conto che l'installazione di meri paletti separati l'uno dall'altro e di scarso ingombro può farsi rientrare nella fattispecie dell'inserimento di elementi accessori di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del t. u. n. 380 del 2001.

L'ordinanza ora gravata, invece, prende le mosse dalla rilevata mancata esecuzione dell'ordinanza ex DPR 380/2001, e viene adottata, quale competenza esclusiva del Sindaco in materia di tutela della sicurezza e ordine pubblico, essendo stata ritenuta l'illegittimità della apposizione dei ridetti paletti siccome in *“danno della salute della 40 famiglie residenti al civico 105, così come rilevato nelle schede di intervento del Corpo dei Vigili del fuoco....”* con le quali si evidenziava l'impossibilità di accesso dei mezzi di soccorso a causa dei paletti ivi installati.

Il presupposto che ha mosso il Sindaco ad adottare l'ordinanza è, dunque, duplice: da un lato l'accertata inottemperanza a ordinanza di demolizione; dall'altro la ritenuta sussistenza di una situazione, neanche di mero pericolo, ma di vero e proprio danno alla salute.

Come noto, è *ius receptum* che *“I presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i*

*mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; e, infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea” (ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 25/06/2018, n. 919; TAR Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; TAR Puglia - Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. II, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo, C. d. S., V, n. 7411/2010).*

Applicando le suddette coordinate al caso di specie emerge con evidenza l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.

Intanto va stigmatizzato il tentativo di portare ad esecuzione un'ordinanza adottata dai competenti uffici comunali nell'esercizio del potere di vigilanza edilizia del proprio territorio, con l'inserimento nell'ambito di quel procedimento di un diverso tipo di potere (contingibile e urgente di esclusiva competenza del Sindaco) senza tenere conto che il DPR 380/2001 pone adeguati strumenti giuridici nel caso di mancata ottemperanza.

Ma a prescindere da tale rilievo, e tenuto conto che, nelle more, l'ordinanza di demolizione n. 837/2009 è stata annullata, rileva il Collegio che la sussistenza del presupposto per l'esercizio del potere sindacale non è suffragata da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione, mancando la prova dell'asserito (pericolo di) danno alle famiglie residenti al civico ove sono stati posizionati i dissuasori, e, comunque, non essendo stata minimamente valutata, nel caso di inconvenienti nelle manovre di mezzi, la possibilità di interventi non definitivi.

Ed invero, dalla scheda di intervento depositata nel fascicolo di causa, non emergono situazioni di danno alla salute ma risulta solo un generico “consiglio” in ordine alla possibilità di rimozione “di alcuni paletti” per un miglior accesso dei mezzi di soccorso.

In altri termini, lungi dall'essere indicato (si ipotizza per l'impossibilità di soccorso) oltre che provato il danno alla salute, in realtà l'atto a base dell'ordinanza non indica precise prescrizioni a tutela delle famiglie residenti al civico 105, ma suggerisce un modo per favorire la manovra dei mezzi che dovessero essere chiamati, in ipotesi di soccorso, circostanza questa che, potendo essere eventualmente messa in atto ove necessario, evidentemente non è idonea a supportare un ordine di rimozione con effetti permanenti.

In conclusione, il provvedimento è illegittimo e merite di essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza, giusta la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco di Tivoli in data 25.06.2010, ord. N. 415 prot. 36373.

Condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese del giudizio in favore del Condominio ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Donatella Scala**

## IL SEGRETARIO